

Modifica dal 1.2.2016

LEGGE SULLE IMPRESE ARTIGIANALI (LIA)

Il 1. febbraio 2016 è entrata in vigore la *Legge sulle imprese artigianali (LIA)*.

La LIA disciplina l'attività delle imprese artigianali sul territorio del Cantone Ticino, sia nel settore privato, sia nel settore delle commesse pubbliche.

Gli obiettivi della LIA sono:

- favorire la qualità dei lavori delle imprese artigianali che operano sul territorio cantonale;
- migliorare la sicurezza dei lavoratori;
- prevenire gli abusi nell'esercizio della concorrenza;
- istituire un Albo delle imprese artigianali.

Per imprese artigianali si intendono le persone giuridiche, le società di persone o le ditte individuali che, con attrezzature o un organico proprio, eseguono nel Cantone Ticino lavori artigianali. Quindi anche imprese estere.

Con l'iscrizione all'Albo, le imprese artigianali sono abilitate all'esecuzione di lavori nel rispettivo campo di attività. Le attività sono elencate nel regolamento.

Le imprese già in attività che intendono iscriversi all'albo sono tenute a fare la richiesta entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, mentre le nuove imprese dovranno essere iscritte all'Albo LIA prima di iniziare l'attività sul territorio cantonale.

Per poter essere iscritte all'Albo e quindi essere abilitate all'esecuzione di lavori, le imprese devono:

- Possedere dei titoli di studio minimi;
- Avere una pratica professionale minima.

Inoltre, se intendono partecipare a commesse pubbliche, devono possedere ulteriori titoli di studio minimi

Per ulteriori informazioni:

Legge sulle imprese artigianali (LIA) e Regolamento della legge sulle imprese artigianali (RLIA):
www3.ti.ch/CAN/fu/2016/BU_002.pdf

Albo artigiani edili:
www.albo-lia.ch